

**CIRCOLARE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA N. 1/50/FG/41
(92) 1380 IN DATA 20 LUGLIO 1992**

E' giunta notizia a questo Ministero che alcuni ufficiali dello stato civile, nel trascrivere atti di nascita formati all'estero, ne alterano il testo, nel senso di attribuire al nato il cognome spettantegli secondo il diritto italiano, diverso da quello che [gli](#) compete in base alle norme in vigore nel Paese di nascita.

Ciò accade particolarmente per [gli](#) atti formati in Paesi che riconoscono al nato, insieme, il cognome del padre e della madre; nella trascrizione degli atti viene alcune volte soppresso questo secondo cognome.

Si ribadisce [qui](#) la stretta necessità che la trascrizione degli atti nei registri dello stato civile sia effettuata con rigorosa osservanza del principio della perfetta conformità al testo originario. Se del caso, trattandosi di cittadini italiani, si provvederà alla rettificazione degli atti trascritti, a norma dell'art. 169 ord. st. civ.

Le SS.LL. sono pregate di provvedere perché quanto sopra esposto sia portato a conoscenza degli Ufficiali dello stato civile dei rispettivi distretti.